

Codice A1111C

D.D. 26 giugno 2020, n. 303

Accordo di collaborazione, ex art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino, per lo svolgimento di attività finalizzate alla messa in atto di azioni sinergiche per la mappatura e valorizzazione del patrimonio regionale mobiliare di interesse culturale". Spesa presunta complessiva di euro 60.000,00 in favore del Dipartimento di Manage



ATTO DD 303/A1111C/2020

DEL 26/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale

OGGETTO: Accordo di collaborazione, ex art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino, per lo svolgimento di attività finalizzate alla messa in atto di azioni sinergiche per la mappatura e valorizzazione del patrimonio regionale mobiliare di interesse culturale". Spesa presunta complessiva di € 60.000,00 in favore del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino mediante i fondi dei capitoli 135131 e 122042 del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022 (annualità 2021).

Premesso che:

- il patrimonio di un Ente territoriale quale la Regione Piemonte è costituito dall'insieme dei beni immobili, attrezzature, mobili, crediti, denaro, che sono utilizzati, trasformati o consumati al fine di mettere a disposizione i servizi necessari al soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata e che a decorrere dal 2016 tutti gli Enti territoriali, i loro organismi e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria in attuazione del D.Lgs. 23.6.2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" sono tenuti ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;

- assume rilevanza, in sede di applicazione del rinnovato sistema contabile, l'operazione di inventariazione patrimoniale che permette di determinare con chiarezza il valore dei componenti del patrimonio, attraverso la pubblicazione di valori determinati in via extra-contabile;

- tra i molteplici adempimenti a carico della Regione vi è pertanto la tenuta di Inventario,

rappresentante la ricostruzione dell'intero ciclo di vita di un bene, aggiornato e coerente con la contabilità dell'Ente e la codifica delle varie voci dell'Inventario al Piano dei Conti Integrato (All. 6, D. Lgs. n.118/2011) costituito dall'Elenco delle articolazioni delle unità elementari del Bilancio finanziario gestionale e dei Conti Economico e del Patrimonio;

- l'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 richiede attività di ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare e immobiliare i cui criteri di valutazione e classificazione sono contenuti nell'allegato 4/3 "*Principio contabile applicato concernente la contabilità economico/patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria*";

- occorre pertanto svolgere attività di rilevazione patrimoniale idonee a permettere la gestione della contabilità armonizzata e tali da garantire il conseguimento dell'obiettivo di aggiornare l'Inventario effettuando una revisione straordinaria di esso al fine di avere una cognizione reale del patrimonio regionale e del relativo valore. L'aggiornamento degli inventari è quindi elemento necessario al fine di operare le corrette rilevazioni degli elementi del Conto del Patrimonio in conformità ai principi di veridicità e attendibilità che devono improntare i documenti di Bilancio (preventivo e consuntivo);

- per le suddette finalità il procedimento d'inventariazione si sviluppa quale operazione complessa ed indispensabile per la determinazione del valore dei componenti del patrimonio, in attuazione della succitata disciplina contabile;

- la Regione Piemonte è proprietaria, fra gli altri, anche di diversi beni mobili che rivestono natura di beni culturali ai sensi dell'art. 10, comma 1 e dell'art. 12 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e s.m.i. ;

- sono state promosse da parte degli uffici del Settore Patrimonio le attività idonee a censire in modo puntuale il patrimonio regionale in vista della sua valorizzazione tenuto altresì conto che, come evidenziato dalla Corte dei Conti del Piemonte nella Relazione annessa al Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Piemonte per gli esercizi finanziari 2016 e 2017: "... omissis ... *Anche il patrimonio culturale deve essere considerato un bene che, in termini di allocazione delle risorse pubbliche, è in competizione con gli altri settori di intervento, e che è in grado di apportare, se adeguatamente valorizzato, esso stesso risorse. Tutti questi elementi, se correttamente valutati consentono una gestione del patrimonio artistico e culturale capace, non solo di generare reddito, ma altresì, di individuare la corretta modalità di utilizzo dei beni e/o di una loro dismissione.*";

considerato pertanto che:

- la Regione Piemonte procede a mappare, gestire e monitorare il proprio patrimonio mobiliare di interesse culturale al fine della corretta amministrazione, gestione, custodia e valorizzazione e ha, in particolare, tra i suoi obiettivi l'attuazione di interventi in materia di:

- aggiornamento degli inventari dei beni mobili ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- raccolta organizzata delle informazioni sui beni mobili di interesse culturale all'interno di schede di catalogazione informatizzate secondo gli standard normativi fissati dall'Istituto Centrale per la Catalogazione e la Documentazione (ICCD) e i disposti dell'art.17 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- creazione di soluzioni informatiche per la descrizione, gestione, pubblicizzazione delle informazioni sui beni mobili di interesse culturale al fine di accrescerne la visibilità e la fruizione;
- studio delle modalità di monitoraggio, tracciabilità e tutela dei beni mobili di interesse culturale anche attraverso tecnologie innovative;

- il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42/2004 s.m.i. in materia di

catalogazione e valorizzazione di beni culturali, nonché di promozione di attività di studio e ricerca agli art. 17, comma 3, 11 e 118, rispettivamente, dispone che:

“Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.”

“Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’articolo 6.omissis.”;

“Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.”;

dato atto che:

- lo sviluppo del progetto di catalogazione del Patrimonio mobiliare di valore storico-culturale della Regione Piemonte e di aggiornamento dell’inventario richiede molteplici competenze fra le quali capacità approfondite e professionalità specialistiche acquisite mediante formazione accademica e l’applicazione delle normative specifiche elaborate dall’ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione) per la redazione delle schede di ogni distinta categoria di beni propedeutiche all’aggiornamento dei valori di inventario;

preso atto che:

- gli Atenei da sempre promuovono e sostengono azioni per incentivare la progettualità nella ricerca, sia fondamentale che collaborativa, per cogliere e valorizzare tutte le opportunità di finanziamento offerte a livello nazionale ed internazionale, mediante azioni mirate a supportare la ricerca collaborativa e multidisciplinare e a rafforzare la rete di relazioni che costituisce terreno fertile per la cooperazione a livello nazionale e internazionale; gli Atenei sviluppano tutte le iniziative volte a per favorire le proprie attività istituzionali e sviluppare il sistema universitario piemontese;

- l’Università degli Studi di Torino promuove l’istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica, fondamentale e applicata e il relativo trasferimento delle conoscenze e favorisce l’acquisizione delle conoscenze scientifiche più avanzate;

- l’Università degli Studi di Torino, in particolare il Dipartimento di Management, vanta esperienze di ricerca correlate all’innovazione gestionale in ambito di gestione del patrimonio culturale, ivi compresi gli aspetti giuridico-economici, di organizzazione basata su classificazioni anche ontologico informatiche, nonché i processi di fruizione e controllo basati su tecnologie abilitanti;

dato atto, inoltre, che:

- lo sviluppo della ricerca nel settore dell'innovazione gestionale costituisce un'opportunità di elevato interesse strategico e valore scientifico per la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino, anche in virtù delle potenziali ricadute in termini di partecipazione a programmi ed iniziative a livello nazionale e internazionale e, pertanto, da parte dei due Enti è stato manifestato l'interesse a collaborare su ambiti di reciproco interesse, attraverso la messa in atto di una ricerca applicata volta a rafforzare le rispettive competenze nel settore dell'innovazione gestionale, del monitoraggio dei Beni di interesse culturale;
- la suddetta iniziativa persegue interessi di natura pubblica consistenti nell'attività di ricerca, analisi e mappatura dei beni storico culturali e nel perseguimento di obiettivi di trasparenza, correttezza e buon andamento;
- la concorrenza di interessi pubblici correlati alle funzioni istituzionali consente il ricorso agli accordi ex art. 15, l. 7 agosto 1990, n. 241;
- l'art. 66, del D.P.R. n. 382/1980 prevede che le Università possono eseguire attività di ricerca e consulenza, mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, con l'unico limite della compatibilità delle suddette attività con lo svolgimento della funzione scientifica e didattica;
- la Regione e l'Università di Torino, per il raggiungimento delle suddette pubbliche finalità, nell'anno 2019 manifestavano l'intendimento di addivenire al raggiungimento di un Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per lo sviluppo di soluzioni in grado di ottimizzare la gestione dei beni mobili di valore storico-culturale di proprietà di Regione;
- il suddetto schema di Accordo fra la Regione Piemonte – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale e il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino prevede:
 - la durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione e che, allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione dell'Accordo di collaborazione ed alle disponibilità finanziarie delle Parti, potranno essere definiti ulteriori accordi per lo sviluppo di attività connesse, da approvarsi rispettivamente con delibera di Giunta Regionale e con delibera del Consiglio di Dipartimento di Management;
 - che ciascuna Amministrazione sarà libera di recedere dall'Accordo di collaborazione inviando apposita comunicazione all'altra Parte con preavviso di sessanta giorni;
 - di definire le attività da svolgere e disciplinare le modalità operative in capo a ciascuna parte, gli specifici ruoli/competenze delle Amministrazioni pubbliche coinvolte nella realizzazione delle attività comuni, la titolarità delle conoscenze pregresse utilizzate nelle singole attività, gli obblighi di riservatezza inerenti informazioni e dati scambiati tra le parti nell'ambito delle singole, gli oneri economico finanziari relativi alle attività, il regime di proprietà intellettuale dei risultati scaturiti dalle singole ricerche e/o sperimentazioni, la pubblicabilità e divulgabilità degli stessi nonché la loro valorizzazione;
 - lo svolgimento delle attività, di cui all'elenco sottostante, da svolgersi relativamente ad alcuni beni mobili regionali di interesse culturale:
 - Rilievo, mappatura e caratterizzazione storico-documentale dei beni di valore culturale regionale
L'attività comprende:
l'effettuazione di sopralluoghi congiunti tra Regione Piemonte e UNITO finalizzata alla conoscenza

dei beni;

una campagna fotografica a cura di Regione Piemonte, che si svolgerà con la collaborazione di UNITO, secondo modalità decretate dall'ICCD (formato, risoluzione, lati espositivi, ecc.);

la ricerca di materiale descrittivo finalizzata alla caratterizzazione storico-documentale (storico, conservativo, documentario e caratteristico) di ogni singolo bene di valore culturale a cura di uno specialista nell'ambito messo a disposizione da UNITO;

la schedatura dei beni secondo le regole di catalogazione nazionale fissate dall'Istituto Centrale per la Catalogazione e la Documentazione -ICCD- (cfr. <http://www.iccd.beniculturali.it/it/Catalogazione>.) e definizione di metodologia per costituire, incrementare e aggiornare il catalogo nazionale dei beni culturali da realizzarsi a cura di UNITO con la collaborazione di Regione Piemonte per quanto riguarda i dati estrapolabili dall'inventario regionale;

la pubblicazione delle schede sul portale SIGECWEB e nella pagina web del Settore Patrimonio della Regione Piemonte, disponibile per la divulgazione on line di iniziative di conservazione e restauro, tutela e valorizzazione, promozione turistica e didattica del patrimonio storico culturale a cura di Regione Piemonte.

- Procedura di verifica dell'interesse del patrimonio mobiliare pubblico ai sensi dell'art 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio disciplinata dal Decreto Ministeriale per i Beni e le Attività Culturali del 27 settembre 2006 che definisce i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili a cura di Regione Piemonte; l'attività sarà svolta con la collaborazione di UNITO.
- Sperimentazione applicativa di tecnologie e strumenti di catalogazione dei beni mediante lo studio delle tecnologie più innovative per lo sviluppo di un applicativo informatico per la catalogazione, localizzazione e tracciamento dei beni culturali del patrimonio di Regione Piemonte, a cura di UNITO con la collaborazione e supervisione della Regione Piemonte.

° Lo schema di Accordo prevede inoltre che la Regione Piemonte procederà:

- a mettere a disposizione il materiale documentale/istituzionale in proprio possesso;
- a garantire l'accesso agli immobili in cui sono custoditi i beni, limitatamente allo svolgimento della attività oggetto di Accordo;
- a garantire il supporto conoscitivo degli uffici del Settore Patrimonio ed il coordinamento dell'attuazione del progetto;

° e che l'Università di Torino procederà:

- a costituire un gruppo di lavoro (composto altresì da personale esperto non-dipendente) che collaborerà con il personale individuato dalla Regione Piemonte. Il gruppo di lavoro sarà composto da almeno 1 - PO/PA area filosofico storica; 1 - PO/PA area informatica; 1 - PO/PA area giuridica; 1 - PO/PA area architettura e organizzazione. Il Dipartimento di Management individuerà, anche all'interno delle altre strutture dell'Università degli Studi di Torino, le ulteriori professionalità che saranno richieste nell'ambito della ricerca applicata;
- ad attivare i contratti per l'utilizzo delle risorse umane impegnate nell'Accordo e, alla puntuale verifica dello svolgimento delle stesse attività assegnate come dettagliate nel precedente articolo 2 lett. A e B dell'accordo e specificate nell'allegato 1 allo stesso. Il personale dipendente di UNITO procederà a sovrintendere e monitorare l'attività svolta dalle risorse umane contrattualizzate e dedicate alle attività di cui all'Accordo;
- nella ricerca applicata di soluzioni tecnologiche idonee a garantire il soddisfacimento delle esigenze rappresentate da Regione Piemonte ed elencate all'art. 2 lett. C dell'Accordo e specificate nell'allegato 1 allo stesso;

- a mettere a disposizione di Regione Piemonte tutti i prodotti dell'attività svolta (cataloghi, *omissis* dati su supporti digitali e applicazioni informatiche sviluppate) nel rispetto dell'Accordo;
- a consentire alla Regione Piemonte di acquisire (attraverso la collaborazione) il know-how necessario alla prosecuzione in autonomia dell'attività (es. prototipo per la gestione del patrimonio immobiliare della Regione Piemonte).

° in linea con il profilo della collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., in ordine ai movimenti economico finanziari connessi all'esecuzione delle illustrate attività il suddetto schema di Accordo, fra le diverse cose, prevede che:

- l'Università degli Studi di Torino in relazione all'esecuzione delle attività di cui all'Accordo a titolo di cofinanziamento sosterrà la spesa di euro 60.000,00 relativa ai costi ore/uomo del proprio personale strutturato che sarà coinvolto nell'attività oggetto dell'Accordo (n. 4 docenti strutturati nelle aree filosofico/storica, informatica, giuridica e architettura ed organizzazione);
- l'Università degli Studi di Torino, inoltre, anticiperà le spese relative a n. 2 Borse di Studio e Ricerca, missioni, servizi tecnico specialistici, di consulenza e collaborazioni scientifiche, prelievo di Ateneo al 9% per un importo complessivo di euro 60.000,00;

• Le spese ammissibili sono:

spese per il personale non dipendente comprensive di eventuali spese per missioni;

spese per acquisto di servizi fra cui servizi tecnico specialistici, servizi di consulenza e collaborazioni scientifiche;

spese per acquisto e sviluppo software;

quantificate nell'importo di €120.000,00, così come dettagliate nella Tabella riportata nello schema di Accordo allegato.

- la Regione Piemonte potrà erogare all'Università di Torino a titolo di mero ristoro/ rimborso spese e senza che ciò costituisca alcuna forma di corrispettivo una somma massima di € 60.000,00, a seguito di presentazione di nota di debito da parte dell'Università, corredata dalla relativa rendicontazione. Non configurandosi quale corrispettivo comprensivo di margine di guadagno, tale onere finanziario, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta una compartecipazione a parziale copertura delle spese effettivamente sostenute nell'ambito della ricerca applicata;
- i suddetti costi da rimborsare per l'importo massimo di €60.000,00 dovranno essere computati in termini di disponibilità delle strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo delle risorse umane impiegate nominalmente dall'Università di Torino ad esclusiva cura delle attività oggetto dell'Accordo per quota parte del tempo effettivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo;
- la Regione Piemonte, sulla base delle risorse stanziare dalle leggi di bilancio sui Capitoli 135131/2021 e 122042/2021 e previa adozione di appositi provvedimenti amministrativi, darà corso, entro il suddetto importo massimo, al rimborso delle spese, specificate nell'Accordo, debitamente documentate, sostenute dall'Università degli Studi di Torino per assegni di ricerca, servizi attivati in dipendenza dell'Accordo, per l'importo massimo evidenziato di € 60.000,00, erogato ad avanzamento approvato delle attività descritte nell'Accordo all'art. 2 a cura dell'Università come di seguito indicato:

il 70% del suddetto importo massimo di €60.000,00 sarà rimborsato al completamento delle attività di cui alla lettera A e B dell'art.2 dello schema di Accordo, accompagnato da Relazione sull'avanzamento dell'attività, approvata da Regione Piemonte, corredata da rendicontazione analitica delle spese debitamente documentata da fatture o documenti contabili di analogo valore;

il 30% del suddetto importo massimo sarà rimborsato al completamento delle attività di cui alla lettera C dell'art. 2 dell'Accordo, accompagnata da Relazione finale sulle attività, approvata da

Regione Piemonte, corredata da rendicontazione analitica delle spese ammissibili debitamente documentata da fatture o documenti contabili di analogo valore;

dato atto che, stante i contenuti sopra descritti, il suddetto schema di Accordo di collaborazione tra Amministrazioni Pubbliche:

° si inquadra nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

° è conforme alle indicazioni dell'ANAC (fra le varie: Determinazione 21.10.2010, n. 7 confermata con Parere sulla normativa, 30.7.2013, AG 42/13, parere sulla normativa AG/07/15/AP del 18.2.2015 poi confermato con parere AG 34/16/AP e con Delibera n. 216 del 2.3.2016, Deliberazione ANAC n. 567 del 31.5.2017 avente ad oggetto *Convenzione quadro tra Ministero della Giustizia e Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – misure di attuazione – adozione di modelli convenzionali dei rapporti negoziali – richiesta di parere del Ministero della Giustizia*), del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4832/2013) e della Corte di Giustizia Europea (in particolare ordinanza della Corte di Giustizia UE del 16 maggio 2013, causa C-564/11; Corte di Giustizia nella sentenza del 19 dicembre 2012, causa C-159/11; Consiglio di Stato, sentenza n. 3130 del 23/06/2014 e n. 3849 del 15 luglio 2013), in quanto rispettoso delle seguenti condizioni ivi fissate:

- lo scopo dell'accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che hanno l'obbligo di perseguirlo come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;
- alla base dell'accordo deve rinvenirsi una reale divisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i soggetti devono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;
- il ricorso all'accordo non può interferire con la libera circolazione dei servizi;
- l'accordo collaborativo non deve prestarsi come elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici;

viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in materia di emergenza epidemiologica da COVID-2019;

preso atto che, in attuazione della richiamata disciplina, la Direzione della Giunta Regionale con nota prot. n. 4508/1000A del 25 febbraio 2020 ha diramato indicazioni volte in via generale alla temporanea sospensione degli spostamenti e delle missioni dei dipendenti regionali e che con successive note prot. n. 8326 del 26.3.2020, prot. n. 19769 del 19.5.2020, prot. n. 20405 del 25.5.2020, 21176 del 1.6.2020 e 6149 dell'8.6.2020, a firma del Direttore della Direzione della Giunta Regionale e del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, sono state emanate disposizioni in materia di emergenza COVID 2019 e temporanea chiusura di sedi regionali;

dato atto che, per le motivazioni in premessa riassunte, con D.G.R. n. 14-1399 del 22.5.2020 è stato approvato l'illustrato schema di Accordo di collaborazione da sottoscrivere fra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., allegato in copia a tale provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento in collaborazione di attività finalizzate alla messa in atto di azioni sinergiche per la mappatura e valorizzazione del patrimonio mobiliare regionale di interesse culturale;

atteso che con la citata Deliberazione è stato, fra le varie cose, disposto:

- di dare atto che in ordine agli oneri economico-finanziari derivanti dall'esecuzione dello schema di Accordo:

la Regione Piemonte darà corso, entro l'importo massimo di € 60.000,00, al rimborso delle documentate spese, come meglio specificate nello schema di Accordo approvato, sostenute dall'Università degli Studi di Torino a seguito dell'avanzamento delle attività indicate nell'Accordo stesso secondo le modalità e condizioni riportate in premessa, mediante utilizzo dei fondi stanziati sui capitoli 135131 e 122042 del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022 (annualità 2021), da impegnare con apposito provvedimento dirigenziale prima della sottoscrizione dell'Accordo, come di seguito indicato:

- per € 34.200,00 con i fondi del Cap. 122042/2021 - *Spese per prestazioni professionali e specialistiche di competenza della direzione A11000* (Missione: 01, Programma: 0103, P.d.C. Conto finanziario: U.1.03.02.11.009 (prestazioni tecnico scientifiche ai fini della ricerca)
- per € 15.800,00 con i fondi del Cap. 122042/2021 - *Spese per prestazioni professionali e specialistiche di competenza della direzione A11000* (Missione: 01, Programma: 0103, P.d.C. Conto finanziario: U.1.03.02.11.999)
- per € 10.000,00 con i fondi del Cap. 135131/2021- *Spese per la manutenzione e la conduzione di licenze d'uso di software* (Missione: 01, Programma: 0108, P.d.C. Conto finanziario: U.1.03.02.07.006)

- di dare atto che le attività oggetto del suddetto schema di Accordo dovranno essere effettuate nel rispetto delle misure e precauzioni per far fronte alla crisi epidemiologica da CORONAVIRUS COVID-19, di cui ai provvedimenti emanati dal Governo Centrale e dalla Regione Piemonte, qualora ancora necessarie;

- di dare atto che l'applicazione delle misure e restrizioni in esecuzione delle disposizioni nazionali e regionali derivanti dall'attuale emergenza COVID19 nei casi in cui venisse eventualmente ad incidere sull'ordinario svolgimento delle attività oggetto dello schema di Accordo integrerà la fattispecie del c.d. "*factum principis*" assimilabile alla causa di forza maggiore non imputabile alle Parti;

ritenuto conseguentemente di procedere, in esecuzione della succitata D.G.R. ai fini della sottoscrizione dell'Accordo approvato, agli impegni della spesa presunta complessiva di € 60.000,00 in favore del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino con sede legale in Torino (Cap. 10134), C.so Unione Sovietica 218 bis 10134, (C.F.: 80088230018, P.I.: 02099550010, Cod. beneficiario 85459) mediante i fondi stanziati sui capitoli 135131 e 122042 del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022 (annualità 2021), le cui transazioni elementari sono rappresentate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo le indicazioni sopra riportate;

dato atto che gli impegni di spesa di cui sopra sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "*Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000*";

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- Deliberazione ANAC n. 567 del 31.5.2017 avente ad oggetto Convenzione quadro tra Ministero della Giustizia e Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - misure di attuazione - adozione di modelli convenzionali dei rapporti negoziali - richiesta di parere del Ministero della Giustizia;
- artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria; che costituisce criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive;
- D.G.R. n.12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A in data 02/10/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";
- L.R. n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022-(Legge di stabilità regionale 2020)";
- L.R. 8/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- D.G.R. n. 16-1198 in data 03/04/2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i." ;

determina

- di procedere, per quanto in premessa esposto e in esecuzione della D.G.R. n. 14-1399 del 22.5.2020 avente ad oggetto *“Approvazione dello schema d’Accordo di collaborazione e autorizzazione alla sua sottoscrizione, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino, per lo svolgimento di attività finalizzate alla messa in atto di azioni sinergiche per la mappatura e valorizzazione del patrimonio regionale mobiliare di interesse culturale.”*, all’impegno della spesa presunta complessiva, derivante dallo stipulando Accordo, di €60.000,00 in favore del Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino con sede legale in Torino (Cap. 10134), C.so Unione Sovietica 218 bis 10134, (C.F.: 80088230018, P.I.: 02099550010, Cod. beneficiario 85459) mediante i fondi dei capitoli 135131 e

122042 del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022 (annualità 2021), le cui transazioni elementari sono rappresentate nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo le indicazioni di seguito riportate:

- per € 34.200,00 con i fondi del Cap. 122042/2021 - *Spese per prestazioni professionali e specialistiche di competenza della direzione A11000*
- per € 15.800,00 con i fondi del Cap. 122042/2021 - *Spese per prestazioni professionali e specialistiche di competenza della direzione A11000*
- per €10.000,00 con i fondi del Cap. 135131/2021- *Spese per la manutenzione e la conduzione di licenze d'uso di software A11000;*

- di dare atto che gli impegni di spesa di cui sopra sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto SILETTO;

La presente determinazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23, lett. d) del D.lgs. n. 33/2013 s.m.i. in relazione al quale si comunicano i seguenti dati:

- Struttura proponente: "Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale;

- Beneficiario: Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino con sede legale in Torino (Cap. 10134), C.so Unione Sovietica 218 bis 10134, (C.F.: 80088230018, P.I.: 02099550010, Cod. beneficiario 85459

- Importo: €60.000,00;

- Modalità individuazione beneficiario: Accordo di collaborazione fra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 s.m.i.;

- Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Alberto SILETTO.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale)

Firmato digitalmente da Alberto Siletto